



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 12012 R.G.L. 2016, promossa da

contro

- ricorrente -

contumace
- convenuta -

Oggetto: licenziamento disciplinare

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 18 novembre 2016, il Condominio via _____, premesso:

- di avere assunto alle proprie dipendenze, in data 15 gennaio 1990, MRP in qualità di portiera, con inquadramento al livello A4 CCNL Dipendenti di Proprietari di Fabbricati;
- che la signora _____ aveva preso alloggio presso l'appartamento attiguo alla guardiana, unitamente al proprio compagno _____;
- che la convenuta svolgeva il servizio di portineria, curando le attività di vigilanza e custodia dello stabile;
- che a partire dalla fine del 2014 _____ aveva iniziato ad avere comportamenti aggressivi ed irrispettosi nei confronti di alcuni condomini;

- che, per tale ragione, il Condominio aveva avviato una serie di procedimenti disciplinari nei suoi confronti, inizialmente conclusisi con l'adozione di sanzioni conservative;
- che in data 6 giugno 2016 la convenuta si era resa protagonista di un violento attacco verbale nei confronti di una condomina, _____, la quale aveva presentato anche un esposto alla Questura di Milano;
- che il Condominio aveva avviato un procedimento disciplinare per tali fatti con lettera di contestazione del 30 giugno 2016;
- che il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento della signora _____ intimato in data 13 luglio 2016 ed impugnato stragiudizialmente da quest'ultima in data 21 luglio 2016;
- che, nonostante l'intervenuto licenziamento, la convenuta continuava a detenere l'alloggio assegnatole in vigenza del rapporto di lavoro;
- che la convenuta, inoltre, teneva un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti del nuovo portiere nel frattempo assunto dal Condominio, _____, al punto da costringere quest'ultimo a rassegnare le dimissioni in data 15 novembre 2016;

tutto ciò premesso, ha chiesto di accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato alla convenuta in data 13 luglio 2017 e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con effetto dal 30 giugno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 41, legge 28 giugno 2012 n. 92 e ordinare alla convenuta l'immediato rilascio dell'immobile condominiale adibito ad alloggio del portiere, dalla stessa indebitamente occupato, libero da persone e cose; in subordine, in ipotesi di rigetto del ricorso, condannare il Condominio ricorrente al pagamento in favore della convenuta dell'indennità ex art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604 nella misura minima di legge.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

_____ non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

Le domande svolte dal Condominio ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.

_____, dipendente del Condominio via 13 dal 15 gennaio 1990 con mansioni di portiera (cfr. contratto di assunzione e cedolini paga, rispettivamente allegati *sub* docc. 4 e 27 fascicolo ricorrente), è stata licenziata per giusta causa con lettera datata 13 luglio 2016 (cfr. doc. 24 fascicolo ricorrente), a seguito di contestazione disciplinare del 30 giugno 2016 (allegata *sub* doc. 19 fascicolo ricorrente), avente il seguente tenore: "*Come a Lei noto, nei primi giorni del mese di giugno 2016, su segnalazione della signora _____ proprietaria di n. 2 appartamenti posti, rispettivamente, al primo e al piano rialzato del Condominio ove Lei lavora, Le è stato chiesto di rimuovere dalla porta e dallo spazio antistante l'ascensore di servizio posto al piano rialzato dello stabile, le scope e i materiali per la pulizia del Condominio dal Lei ivi indebitamente appoggiati.*

Risulta allora che Lei, in data 6.06.14, alle ore 14:45 circa, durante il Suo turno di servizio, incontra la signora all'altezza del piano rialzato, poco prima della scala di accesso ai box, abbia proferito, con tono acceso e minaccioso nei confronti della condomina autrice della segnalazione, le seguenti espressioni: "le scope sono qui da sessant'anni, l'ho già detto a suo marito".

A fronte della richiesta della signora di non alterarsi, di abbassare il tono della voce e di liberare lo spazio come richiesto anche dall'Amministratore, onde peraltro rendere sgombro il passaggio che dal piano rialzato conduce ai box, Lei ha aggiunto, sempre urlando e con tono adirato: "Lei è una rompicoglioni, avete comprato anche l'appartamento al piano rialzato e vi sentite padroni del condominio; mi ha rotto i coglioni con quell'aria da precisina".

Risulta che le espressioni di cui sopra siano state proferite con tono tanto acceso da essere state udite addirittura dai condomini del primo piano, segnatamente dalla signora e dalla signora assistente di servizio della stessa signora .

La signora ha peraltro ritenuto opportuno, stante la gravità dell'episodio, effettuare un esposto nei Suoi confronti presso la Questura di Milano, Commissariato di Porta Ticinese, che è stato prodotto al momento della segnalazione delle circostanze a Lei addebitate, in occasione dell'Assemblea Condominiale tenutasi in data 21.06.2016.

Fermo quanto precede, Le contestiamo altresì la circostanza della recidiva qualificata dall'esistenza a Suo carico di precedenti infrazioni che hanno dato luogo alla contestazione disciplinare del 9.6.2016 e al provvedimento della sospensione disciplinare del 22.06.2016".

Le contestazioni disciplinari hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta.

La teste (residente nello stabile di via Milano) ha, infatti, dichiarato: *"abito al primo piano. Il 6 giugno 2016 nel pomeriggio mi trovo nel mio appartamento; le finestre erano aperte e ho sentito la signora P urlare parolacce, insulti e bestemmie all'indirizzo di qualcuno. Mi sono affacciata al balcone che dà sul cortile interno e visto la signora vicino all'ascensore; non ho notato in quel momento la signora (che abita accanto a me); subito dopo l'ho incontrata sulle scale; la continuava ad urlare; la mi ha detto che urlava contro di lei. Mi ha detto che aveva chiesto alla custode di togliere le scope o attrezzatura da lavoro dall'ascensore e la aveva iniziato ad urlare e a gridare parolacce. La mi ha riferito che le aveva urlato "rompicoglioni".*

La teste (colf di .) a sua volta ha riferito: *"ricordo che a giugno 2016, dopo pranzo, io ero in casa della a lavorare e ho sentito la urlare contro la ; le due si trovavano in portineria. Ho sentito la dire alla che da quando avevano comprato l'appartamento credevano di essere i padroni del palazzo. Urlava e ha gridato alla : "mi ha rotto i coglioni con quell'aria da precisina". Io ero in casa; l'appartamento è al primo piano; avevo la porta aperta".*

Accanto alle risultanze della prova testimoniale deve valutarsi anche il contegno processuale della convenuta, la quale, rimasta contumace, non si è presentata in udienza a rendere l'interrogatorio formale deferitole, nonostante la rituale notifica del mezzo istruttorio.

Pertanto, valutati i predetti elementi di prova, possono ritenersi come ammessi, alla luce dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.

Le condotte contestate ed accertate costituiscono gravi mancanze, idonee ad incidere sul rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.

Ciò a maggior ragione tenuto conto dei numerosi precedenti disciplinari a carico della lavoratrice, da quest'ultima mai impugnati (cfr. docc. 9, 10, 11, 13, 14, 16 fascicolo ricorrente), tra cui in particolare la sanzione di 5 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, irrogata in data 22 giugno 2016 e richiamata nella lettera di contestazione ai fini della recidiva.

Anche tale sanzione era stata irrogata per fatti analoghi a quelli che hanno condotto al licenziamento. In quel caso si era rivolta ad un condomino, signor , pronunciando, tra le altre, le parole "merdosi" e "vai a cagare" (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrente). Gli addebiti sono stati confermati dalla lavoratrice in sede di giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare (cfr. doc. 15 fascicolo convenuta).

In conclusione, ha posto in essere comportamenti gravemente contrari al fondamentale obbligo del dipendente di osservare un contegno rispettoso, corretto e civile sul luogo di lavoro.

Trattasi di obbligo integrativo e strumentale rispetto al dovere primario di adempiere diligentemente l'obbligazione lavorativa e, al pari di questo, discendente dall'art. 2104 c.c..

Le condotte della lavoratrice appaiono di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto e da giustificare la decisione del Condominio, datore di lavoro, di porvi fine con effetto immediato.

Alla luce delle considerazioni esposte il licenziamento intimato con lettera in data 13 luglio 2016 si ritiene legittimo.

Il rapporto di lavoro tra le parti è quindi risolto con effetto dalla data della contestazione disciplinare ex art. 1, comma 41, legge 28 giugno 2012 n. 92 (30 giugno 2016) e la convenuta va condannata a rilasciare immediatamente l'immobile condominiale dalla stessa occupato, adibito ad alloggio del portiere, libero da persone e cose.

L'immobile in questione, infatti, è stato concesso in godimento a in occasione della stipulazione del contratto di lavoro (la relativa pattuizione è contenuta in una clausola del contratto stesso) e quale parziale corrispettivo dell'attività prestata in favore del Condominio: risolto il rapporto di lavoro, dunque, la stessa non ha titolo per detenerlo.

Nei limiti sopra precisati le domande svolte in ricorso meritano accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- dichiara legittimo il licenziamento intimato da Condominio via a con lettera in data 13 luglio 2016;
- condanna la convenuta a rilasciare immediatamente l'immobile condominiale adibito ad alloggio del portiere, libero da persone e cose;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), accessori di legge e contributo unificato;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 10 maggio 2017

Il giudice
Giulia Dossi